

**D.d.s. 23 luglio 2024 - n. 11298****Attuazione dell'art. 12, comma 12 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 in materia di semplificazione dei regimi amministrativi per le imprese artigiane**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP,  
INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e s.m.i.;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», in particolare l'art. 12, comma 12;
- l'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» e s.m.i. ed in particolare:
  - il comma 1: «Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19-bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L'istanza, la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica. La documentazione, costituita dall'istanza, dalla SCIA o dalla comunicazione e dai documenti allegati a corredo delle stesse, è trasmessa a cura del SUAP, con modalità esclusivamente telematica, al fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 445/2000. In attuazione dell'articolo 43-bis, comma 3, del d.p.r. 445/2000, l'imprenditore non è tenuto a trasmettere alle amministrazioni interessate la documentazione già presente nel fascicolo informatico d'impresa e l'amministrazione pubblica non può chiederne neppure l'esibizione»;
  - il comma 3, che prevede, tra l'altro, che ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA o alla comunicazione, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, trasmessa al SUAP, mediante il sistema dell'interoperabilità;
  - il comma 7: «La Regione può individuare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti amministrativi cui sono soggette le attività economiche private. L'elenco complessivo dei procedimenti, unitamente al contenuto e all'organizzazione dei dati riportati nella modulistica informativa, è pubblicato sul portale nazionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), sul sito web delle Agenzie per le imprese, sul sito delle Camere di commercio e sul sito di Regione Lombardia»;
- l'art. 4, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo», che

stabilisce che «L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi»;

Dato atto che il termine «agevolazione» di cui all'art. 4, comma 1 della l.r. 16 dicembre 1989, n. 73 si riferisce unicamente agli incentivi, ai contributi, alle agevolazioni economiche e alle sovvenzioni in favore delle imprese artigiane e, pertanto, lo stesso non rileva ai fini dell'applicazione del d.l. 2 marzo 2024, n. 19;

Dato atto che l'art. 12, comma 12 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, ha apportato alcune modificazioni al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, in particolare:

- dopo l'art. 4, ha inserito l'art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana), ai sensi del quale:

«1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;

- ha aggiunto, all'art. 6, il comma 2-bis, ai sensi del quale «Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia»;
- ha aggiunto, nell'allegato del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al d.l. 2 marzo 2024, n. 19, che descrivono puntualmente le attività oggetto della semplificazione di cui al presente provvedimento;

Dato atto di quanto stabilito nell'allegato 2 annesso al d.l. 2 marzo 2024, n. 19, in particolare che «per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio. A titolo esemplificativo:

- in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;
- in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l'attività rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all'autorizzazione cosiddetta «in deroga» alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all'elenco di impianti e attività di cui alla Parte II dell'allegato IV alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria alle emissioni di cui all'articolo 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con conseguente obbligo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di adempimenti in materia di impatto acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227);
- in caso di detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) è necessaria la SCIA per la prevenzione degli incendi.

Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della

**Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2024**

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) sono soggette alla SCIA per la prevenzione degli incendi»;

Considerato, dunque, che il predetto art. 12, comma 12 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 individua specifiche attività artigiane, puntualmente elencate nelle sopracitate tabelle B.I e B.II, esentate da qualsiasi adempimento necessario per legittimarne l'attività, a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:

- possesso della qualifica di impresa artigiana ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- assenza di specifiche disposizioni di settore che prevedano l'assoggettamento dell'attività a specifici regimi amministrativi o ad ulteriori adempimenti di carattere ambientale, sanitario o di sicurezza;

Vista la legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 «Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda», che stabilisce, in caso di consumo immediato sul posto, l'obbligo di presentazione di comunicazione al SUAP del comune in cui si svolge l'attività;

Rilevato che le attività n. 26, 27, 36 e 37 di cui alle Tabelle B.I e B.II:

- sono soggette alla presentazione, contestualmente alla Comunicazione Unica, della notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6, comma 3 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 e s.m.i. ai fini dell'avvio dell'attività;
- qualora, in qualsiasi fase del ciclo di vita dell'attività produttiva, intendano effettuare consumo sul posto, devono presentare al SUAP la comunicazione di cui alla suddetta l.r. 30 aprile 2009, n. 8;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, come modificato dal sopracitato d.l. 2 marzo 2024, n. 19, le regioni devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 entro il 31 dicembre 2024;

Rilevato che in Regione Lombardia per le attività elencate nelle tabelle B.I e B.II introdotte dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19:

- non sono presenti specifiche normative di settore da adeguare;
- non è prevista apposita modulistica per l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso delle attività;
- non sono presenti attività diverse da quelle elencate nelle tabelle B.I e B.II, che possono essere ricondotte a quelle espressamente elencate nelle suddette tabelle, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 come novato dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19;
- la cessazione dell'attività segue le disposizioni di cui al d.d.s. 27 gennaio 2023, n. 946 «Ricognizione dei procedimenti amministrativi di cessazione dell'attività e indicazioni attuative delle semplificazioni di cui alla d.g.r. 30 giugno 2022, n. XI/6591 «Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per le imprese ex art. 6 comma 3 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività»», pubblicato nel BURL S.O. 31 gennaio 2023, n. 5;

Considerato che:

- le semplificazioni introdotte dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19 rientrano nei livelli superiori di semplificazione di cui al comma 7 dell'art. 6 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 e, quindi, le attività elencate nelle tabelle B.I e B.II del medesimo d.l. n. 19/2024 non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11;
- le disposizioni regionali vigenti non necessitano di un intervento di adeguamento alle disposizioni del citato d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire livelli uniformi di applicazione delle recenti disposizioni di cui all'art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, come introdotte dall'art. 12, comma 12 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, precisare, a beneficio degli operatori economici e dei SUAP, quanto segue:

- la semplificazione introdotta dal predetto art. 12, comma 12, d.l. 2 marzo 2024, n. 19 non è applicabile alle imprese che non sono in possesso dei requisiti indicati nel sopracitato art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e nell'allegato 2 annesso al d.l. n. 19/2024, in particolare:
  - alle imprese che svolgono attività non ricomprese nell'elenco di cui alle tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al d.l. n. 19/2024;

- alle imprese che non sono in possesso del requisito di impresa artigiana come previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale requisito è verificabile sulla visura camerale, con annotazione della qualifica di impresa artigiana nella relativa sezione speciale, ovvero dalla richiesta di annotazione al Registro delle Imprese contestuale all'avvio dell'attività, purché ad essa faccia seguito l'annotazione;

- alle imprese che, a seconda delle caratteristiche dell'attività svolta e delle attrezzature utilizzate in qualsiasi fase del ciclo di vita dell'attività produttiva, sono assoggettate a specifici regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore;

- le imprese che non sono in possesso dei requisiti indicati nel sopracitato art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e nell'allegato 2 annesso al d.l. 2 marzo 2024, n. 19, continuano ad essere assoggettate agli adempimenti (titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione) necessari per legittimarne l'attività secondo la previsione di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, che devono essere presentati, secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160, al SUAP territorialmente competente, che rappresenta «l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m), d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;

Dato atto che per le attività artigiane elencate nelle predette tabelle B.I e B.II resta fermo il perfezionamento, laddove necessario, degli adempimenti ambientali, di salute e di sicurezza, presentando l'apposita pratica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, SCIA di prevenzione incendi, notifica sanitaria, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività;

Ritenuto opportuno specificare che per l'avvio delle attività artigiane elencate nelle tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al d.l. 2 marzo 2024, n. 19:

- permane l'obbligo di presentazione della Comunicazione unica che semplifica il rapporto tra le imprese e la Pubblica amministrazione e mediante l'utilizzo di un'unica procedura consente l'assolvimento, nei confronti delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS, degli adempimenti di seguito indicati:
  - richiesta dell'iscrizione nel Registro delle imprese con qualifica artigiana ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - richieste di Codice Fiscale e Partita IVA;
  - richiesta dell'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
  - apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL;
- qualora in esito alla Comunicazione unica si riscontrasse il mancato riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, l'impresa dovrà ripresentare la Comunicazione unica completa degli adempimenti dovuti al SUAP, ai fini del legittimo esercizio dell'attività;

Dato atto che le imprese che, nel corso del ciclo di vita dell'attività produttiva, perdono la qualifica artigiana possono continuare a svolgere l'attività senza presentare la SCIA di avvio al SUAP;

Dato atto che eventuali variazioni e subingressi relativi alle attività di cui alle predette tabelle B.I e B.II rientrano nella semplificazione di cui al d.l. 2 marzo 2024, n. 19 a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 12, comma 12 del medesimo d.l. n. 19/2024;

Ritenuto opportuno, nell'ottica di garantire ulteriori livelli di semplificazione, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, estendere le semplificazioni di cui all'art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 come introdotto dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19, alle imprese che svolgono presso i committenti e senza sede operativa, anche in assenza della qualifica artigiana, le attività elencate nelle tabelle B.I e B.II, ad eccezione delle attività n. 26, 27, 36 e 37;

Stabilito che le piattaforme in uso ai SUAP dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente provvedimento entro e non oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 per gli adeguamenti (31 dicembre 2024);

Dato atto che il presente atto non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Richiamata la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 avente ad oggetto «IX provvedimento organizzativo 2023» con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente della Struttura Start Up, innovazione e accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

#### DECRETA

1. Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati, di dare atto che in Regione Lombardia per le attività elencate nelle tabelle B.I e B.II introdotte dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19:

- non sono presenti specifiche normative di settore da adeguare;
- non è prevista apposita modulistica per l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso delle attività;
- non sono presenti attività diverse da quelle elencate nelle tabelle B.I e B.II, che possono essere ricondotte a quelle espressamente elencate nelle suddette tabelle, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 come novato dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19;
- la cessazione dell'attività segue le disposizioni di cui al d.d.s. 27 gennaio 2023, n. 946 «Ricognizione dei procedimenti amministrativi di cessazione dell'attività e indicazioni attuative delle semplificazioni di cui alla d.g.r. 30 giugno 2022, n. XI/6591 «Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per le imprese ex art. 6 comma 3 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività», pubblicato nel BURL S.O. 31 gennaio 2023, n. 5.

2. Di dare atto che:

- le semplificazioni introdotte dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19 rientrano nei livelli ulteriori di semplificazione di cui al comma 7 dell'art. 6 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 e, quindi, le attività elencate nelle tabelle B.I e B.II del medesimo d.l. n. 19/2024 non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11;
- le disposizioni regionali vigenti non necessitano di un intervento di adeguamento alle disposizioni del citato d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e s.m.i..

3. Di precisare, al fine di garantire livelli uniformi di applicazione delle recenti disposizioni di cui all'art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, come introdotte dall'art. 12, comma 12 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, a beneficio degli operatori economici e dei SUAP, quanto segue:

- la semplificazione introdotta dal predetto art. 12, comma 12, d.l. 2 marzo 2024, n. 19 non è applicabile alle imprese che non sono in possesso dei requisiti indicati nel sopracitato art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e nell'allegato 2 annesso al d.l. n. 19/2024, in particolare:
  - alle imprese che svolgono attività non ricomprese nell'elenco di cui alle tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al d.l. n. 19/2024;
  - alle imprese che non sono in possesso del requisito di impresa artigiana come previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale requisito è verificabile sulla visura camerale, con annotazione della qualifica di impresa artigiana nella relativa sezione speciale, ovvero dalla richiesta di annotazione al Registro delle Imprese contestuale all'avvio dell'attività, purché ad essa faccia seguito l'annotazione;
  - alle imprese che, a seconda delle caratteristiche dell'attività svolta e delle attrezzature utilizzate in qualsiasi fase del ciclo di vita dell'attività produttiva, sono assoggettate a specifici regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore;
- le imprese che non sono in possesso dei requisiti indicati nel sopracitato art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e nell'allegato 2 annesso al d.l. 2 marzo 2024, n. 19, continuano ad essere assoggettate agli adempimenti (titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione) necessari per legittimarne l'attività secondo la previsione di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, che devono essere presentati, secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160, al SUAP territorialmente competente, che rappresenta «l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m), d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160.

4. Di dare atto che per le attività artigiane elencate nelle predette tabelle B.I e B.II resta fermo il perfezionamento, laddove ne-

cessario, degli adempimenti ambientali, di salute e di sicurezza, presentando l'apposita pratica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, SCIA di prevenzione incendi, notifica sanitaria, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività.

5. Di specificare che per l'avvio delle attività artigiane elencate nelle tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al d.l. 2 marzo 2024, n. 19:

- permane l'obbligo di presentazione della Comunicazione unica che semplifica il rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione e mediante l'utilizzo di un'unica procedura consente l'assolvimento, nei confronti delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS, degli adempimenti di seguito indicati:
  - richiesta dell'iscrizione nel Registro imprese con qualifica artigiana ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - richieste di Codice Fiscale e Partita IVA;
  - richiesta dell'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
  - apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL;
- qualora in esito alla Comunicazione unica si riscontrasse il mancato riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, l'impresa dovrà ripresentare la Comunicazione unica completa degli adempimenti dovuti al SUAP, ai fini del legittimo esercizio dell'attività.

6. Di dare atto che le attività n. 26, 27, 36 e 37 di cui alle Tabelle B.I e B.II:

- sono soggette alla presentazione, contestualmente alla Comunicazione unica, della notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6, comma 3 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 e s.m.i. ai fini dell'avvio dell'attività;
- qualora, in qualsiasi fase del ciclo di vita dell'attività produttiva, intendano effettuare consumo sul posto, devono presentare al SUAP la comunicazione di cui alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8.

7. Di dare atto che le imprese che, nel corso del ciclo di vita dell'attività produttiva, perdono la qualifica artigiana possono continuare a svolgere l'attività senza presentare la SCIA di avvio al SUAP.

8. Di dare atto che eventuali variazioni e subingressi relativi alle attività di cui alle predette tabelle B.I e B.II rientrano nella semplificazione di cui al d.l. 2 marzo 2024, n. 19 a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 12, comma 12 del medesimo d.l. n. 19/2024.

9. Di estendere le semplificazioni di cui all'art. 4-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 come introdotto dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19, alle imprese che svolgono presso i committenti e senza sede operativa, anche in assenza della qualifica artigiana, le attività elencate nelle tabelle B.I e B.II, ad eccezione delle attività n. 26, 27, 36 e 37.

10. Di stabilire che le piattaforme in uso ai SUAP dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente provvedimento entro e non oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 per gli adeguamenti (31 dicembre 2024).

11. Di trasmettere copia del presente atto al Sistema camerale per la pubblicazione sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), nonché agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).

12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul portale regionale nella sezione dedicata agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e che non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il dirigente  
Gessyca Golia